

## Non si scherza con il “Made in Italy” (2)

Con questo breve commento torniamo al tema “Made in Italy”, già oggetto di una nostra precedente analisi e raggiungibile al seguente link: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=32248690-6189-4a73-9ae9-538bd4b84db5&filterId=bb575f22-b325-4c8e-87cd-59b1483463ea>

In quella sede, ci eravamo soffermati sulla decisione della Cassazione civile (ord.), sez. I, 23/06/2022, n. 20226. Qui, invece, analizzeremo brevemente una pronuncia emessa in sede penale e di pochi giorni antecedente a quella sopra citata, ovvero la sentenza Cass. Pen., sez. III, 21/06/2022, n. 23850.

Entrambi i casi rappresentano un esempio di applicazione della normativa volta a tutelare la qualità e il prestigio dei prodotti di origine italiana recanti la dicitura “Made in Italy” o, comunque, espressioni analoghe idonee ad informare il consumatore circa l’origine dei prodotti.

Tra le disposizioni volte a disciplinare l’uso dell’espressione “Made in Italy”, vi sono quelle contenute nella legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004) e successive modifiche, in cui troviamo l’art. 4, commi 49 e 49 bis che puniscono, rispettivamente, condotte concretanti il reato previsto dall’art. 517 del Codice Penale e condotte configuranti un illecito amministrativo.

La sentenza oggetto del nostro precedente commento sopra richiamato costituisce un esempio di applicazione del comma 49 bis che, nello specifico, ha portato il giudice di legittimità a sanzionare come illecito amministrativo l’uso del marchio “Luca Stefani” utilizzato per contraddistinguere una partita di calzature (provenienti dalla Cina) e non accompagnato da indicazioni precise e idonee ad evitare ogni fraintendimento circa l’origine della merce.

Nella sentenza della Cassazione Civile precedentemente esaminata, la condotta è stata invece ritenuta punibile ai sensi del comma. 49, in base al quale *“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale”*.

Nel caso qui esaminato, la Cassazione è stata invece chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso presentato contro un’ordinanza emessa nel 2021 da parte del Tribunale di Trieste a conferma di un sequestro preventivo di 37.000 metri di tubi di gomma provenienti dalla Turchia, recanti la stampigliatura “Italy”, e destinati ad una società italiana il cui rappresentante risultava indiziato del reato di immissione in commercio di prodotti industriali con indicazioni fallaci sulla loro origine.

Nel presentare ricorso, l’indiziato sosteneva – tra gli altri motivi dedotti – l’insussistenza del reato di cui al comma 49 poiché la dicitura “Italy”, utilizzata senza essere preceduta dalla locuzione “made in” avrebbe potuto semmai configurarsi come imprecisa (ed eventualmente punibile come illecito amministrativo), ma non come ingannevole. Al contrario, la Cassazione ha ritenuto che la condotta non fosse semplicemente configurabile come illecito amministrativo ai sensi del comma 49 bis poiché, diversamente da quanto

sostenuto dal ricorrente, l'apposizione della dicitura "Italy" è da considerarsi da sola sufficiente a ingannare il consumatore circa l'origine del prodotto.

La Cassazione ha inoltre colto l'occasione per ribadire – richiamando la sentenza della medesima sezione, ovvero la n. 54521 del 14/06/2016 - che le condotte punibili quale reato ai sensi del comma 49 sono quelle in cui vi è stato l'utilizzo:

- 1) dell'espressione "Made in Italy" su prodotti non originari dall'Italia, ovvero di una "falsa indicazione" (si ricorda, in tal senso, il recente caso "Vespa" deciso dalla Cass. Pen., sez II, n. 5847 del 18 febbraio 2022 inerente alcuni ciclomotori prodotti in Cina e recanti riferimenti al "Made in Italy" e l'apposizione di uno scudetto tricolore richiamante la produzione nazionale);
- 2) di espressioni evocanti l'idea di prodotti interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia quali "100% Italia", "Full made in Italy";
- 3) di una "fallace indicazione", ovvero segni o figure capaci di indurre il consumatore a supporre che l'origine sia italiana nonostante l'apposizione di diciture attestanti l'origine straniera che risultino in grado di oscurare o, comunque, di ostacolare una facile individuazione dell'origine effettiva a fronte di un esame sommario del prodotto;
- 4) di un marchio aziendale, il cui uso sia avvenuto però in modo ingannevole tale da indurre il consumatore a supporre che l'origine del prodotto sia italiana, sempre che non vi siano indicazioni evidenti attestanti la reale origine dello stesso.

A fronte di tali precisazioni, il giudice di legittimità ha quindi rigettato il ricorso precisando altresì che l'assenza della dicitura "made in" fosse del tutto irrilevante poiché, anche da sola, la stampigliatura "Italy" non poteva che avere altro scopo se non quello di essere diretta a trarre in inganno i consumatori.

In conclusione, le due recenti sentenze del mese di giugno 2022 in tema "made in" offrono alcune utili linee guida per stabilire quali siano le condotte punibili quale illecito amministrativo e quali, invece, come reato ex art. 517 c.p.

In questo contesto, come osservato da più parti in dottrina, rimane tuttavia ancora incerto e irrisolto il rapporto intercorrente – e a tratti la sovrapposizione – tra la normativa a tutela delle indicazioni di origine e le disposizioni volte a sanzionare l'uso ingannevole o decettivo dei marchi d'impresa. Ciò che suggerirebbe l'opportunità di adottare, a livello europeo, un impianto normativo uniforme.